

DOMANDA UNICA 2015 - CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI OGGETTIVI

Premessa

Le disposizioni nazionali e comunitarie cui fare riferimento sono indicate nella Circolare del Coordinamento ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 - Criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2015, le Istruzioni operative dell'OP AGEA n. 45 del 4 novembre 2015 (prot. UMU.2015.1754) e il documento di lavoro dell'Organismo Pagatore Agea, recante Modalità di predisposizione dei decreti di pagamento comunicato agli Organismi pagatori Regionali il 26 ottobre 2015. Si fa riferimento inoltre al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC".

La circolare ACIU.2015.141 stabilisce le modalità di compilazione del piano di coltivazione e indica l'utilizzo della codifica degli usi del suolo da dichiarare.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che "Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi". Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I dati dichiarati in domanda unica derivano dalle informazioni del piano di coltivazione contenute nel Fascicolo Aziendale. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità l'esito della superficie accertata viene registrato nel piano di coltivazione del FA, e i dati delle superfici riscontrate devono essere messi a disposizione dei settori con un apposito servizio.

Il pagamento per l'inverdimento è concesso agli agricoltori che applicano le pratiche che sono pertinenti per loro e nella misura in cui si conformano agli obblighi previsti dall'art. 43, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il campione ammissibilità superfici è stato estratto sulla base della nota Agea ACIU.2015.309 del 2.7.2015. A partire dall'ultimazione dei controlli 'massivi', tramite le applicazioni di SIGECO si potranno individuare, una volta impostati opportuni criteri di ricerca, sia le aziende non ancora chiuse in massiva (con particelle residue da lavorare), sia quelle chiuse e positive. Le aziende chiuse da convocare si individueranno dopo il calcolo dell'esito tecnico.

Il calcolo dell'esito tecnico viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi, mediante calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di intervento, data la corrispondenza biunivoca intervento/gruppo coltura.

2.1.1. CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO

La domanda viene predisposta sulla base delle superfici contenute nel piano di coltivazione nell'ambito del fascicolo aziendale. I controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) vengono effettuati in ambito Fascicolo aziendale, nella Domanda unica e nel confronto di coerenza tra la Domanda unica ed il Fascicolo aziendale.

La superficie determinata viene calcolata sulla base delle superfici riscontrate, al netto di superfici interessate da anomalia.

Le anomalie segnalate devono essere considerate ai fini della corretta erogazione degli aiuti, tenuto conto che le stesse sono il risultato delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC a cura del Coordinamento.

Le anomalie SIGC che hanno influenza nel calcolo dell'esito tecnico sono le seguenti:

Anomalia	Descrizione Anomalia
N21_01	Superfici in supero di conduzione nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto
N23_01	Superficie non condotta nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto
N25_01	Particella soppressa in supero senza condivisori
N25_02	Particella soppressa in supero con presenza di condivisori
C15_02	Particella in supero tra più organismi pagatori
C23_03	Particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata tra più domande (supero esterno)
P17_01	Supero con particella soppressa senza condivisori
P17_02	Supero con particella soppressa con presenza di condivisori
P30_01	Particella senza riscontro grafico
P30_04	Centroide presente e poligono catastale assente
P30_05	Particella assente per indisponibilità
P55_01	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (campione e non)
P55_02	Particella in "supero" tra più domande campione e non
P55_03	Particella in "supero" tra più domande campione
P55_05	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (solo campione)
PX1_03	Particella non individuabile per indisponibilità documentazione catastale
C27_01	Particella con mantenimento dichiarato ma non riscontrato
C27_02	Particella con mantenimento non dichiarato ma riscontrato
C28_01	Particella riscontrata con coltura non ordinaria
C20_01	Particella su fondo inaccessibile (controlli oggettivi)

Il calcolo di ammissibilità nell'ambito del regime di intervento tecnico viene eseguito per ciascun regime di intervento.

In questa fase vengono applicate, eventualmente, delle compensazioni esclusivamente all'interno di ciascun intervento, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 2.1.4

Per particella è necessario procedere:

1. alla verifica della compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato sulla base delle ammissibilità indicate nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B1);
2. al calcolo della superficie determinata applicando alla superficie misurata, laddove possibile, la tolleranza tecnica descritta nel successivo paragrafo 2.1.2; ulteriori condizioni da verificare per l'attribuzione della superficie ammissibile sono:

- a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" (escluso il regime 026) la superficie determinata sarà considerata pari a 0;
- b. In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi degli appezzamenti colturali (fissati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420), la superficie determinata sarà considerata pari a 0; la soglia minima è stabilita a 200 mq per tutti gli interventi.
- c. per il codice 666 (seminativo), rilevato mediante la sola fotointerpretazione (prevista in caso di particelle fuori provincia o non rintracciate sulla mappa Catastale e risolte in convocazione), la

superficie da considerare non potrà essere superiore alla superficie dichiarata, ad eccezione delle particelle richieste al regime di intervento per Titoli ordinari.

d. per i codici rilevati 653 e 659 (foraggiere permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata netta.

e. per il codice rilevato 654 (foraggiere permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata netta.

f. per il codice rilevato 650 prodotto 218 (Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale - PLT) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 70% (var. 019) oppure 50 % (var. 009); tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata netta;

f. In caso di presenza di più di un codice prodotto/varietà dichiarato nel regime di intervento in questione, la superficie corrispondente a ciascun codice rilevato compatibile deve essere distribuita tra i diversi codici dichiarati in maniera proporzionale alla superficie dichiarata e tenendo conto dell'eventuale carenza della superficie rilevata rispetto a quella dichiarata; non dovrà in pratica essere attribuita più superficie di quella realmente accertata.

g. Qualora, nell'ambito di una particella siano stati richiesti più interventi, la superficie rilevata compatibile deve essere distribuita in maniera proporzionale sugli interventi, a meno che questi non siano compatibili tra di loro. In quest'ultimo caso la superficie compatibile rilevata dovrà essere attribuita interamente a ciascuno degli interventi in questione.

h. In caso di presenza di anomalie amministrative che hanno effetto sulle domande campione (es: superi, ineleggibilità) la superficie determinata nella particella in anomalia sarà pari alla superficie dichiarata diminuita della massima tra la superficie non ammissibile e la minore tra la superficie dichiarata e la superficie catastale vettoriale (se > 0) delle particelle interessate da anomalie amministrative bloccanti.

2.1.2. GREENING

Il pagamento per l'inverdimento è concesso agli agricoltori che applicano le pratiche che sono pertinenti per loro e nella misura in cui si conformano agli obblighi previsti dall'art. 43, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente è erogato anche alle aziende per le quali è prevista un'esenzione:

A dagli obblighi dell'inverdimento:

- 1 Aziende biologiche (art. 43, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1307/2013), per le unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- 2 Agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE (SIC), 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) o 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche dell'inverdimento, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

B dall'obbligo di diversificare le colture:

- 1 azienda con SEMINATIVI < 10 ha (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- 2 azienda con SEMINATIVI interamente investiti a colture sommerse (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- 3 azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:
 - costituita da prato permanente;
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - per terreni messi a riposo;
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

4 azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

5 azienda i cui SEMINATIVI:

- non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente;
- in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

C dall'obbligo di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola:

1 azienda con SEMINATIVI < 15 ha (art. 46, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);

2 azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per terreni messi a riposo;
- investiti a colture di leguminose;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 4, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

3 azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Tabella di riepilogo:

	Pratica esente	Descrizione esenzione
A	greening	AZIENDA BIOLOGICA
B	diversificazione	SEMINATIVI < 10 HA
	diversificazione	COLTURE SOMMERSE
	diversificazione	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
	diversificazione	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
C	EFA	SEMINATIVI < 15 HA
	EFA	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
	EFA	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO

In accordo con la regolamentazione comunitaria, l'agricoltore obbligato alla diversificazione deve rispettare i requisiti fissati dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

- a. Presenza di almeno due colture nel caso di superficie a seminativo aziendale compresa tra i 10 e i 30 ettari, e la coltura principale non deve superare il 75% dei seminativi. Il limite massimo non si applica alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi;
- b. Presenza di almeno tre colture nel caso di superficie a seminativo aziendale pari ad almeno 30 ettari:
 - i. La coltura principale non deve superare il 75% dei seminativi;

- ii. Le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi;
- iii. I limiti massimi non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

La circolare ACIU.2014.702 stabilisce che il controllo delle quote delle diverse colture debba essere eseguito con riferimento al periodo 1 aprile – 9 giugno. Il calcolo della diversificazione viene effettuato sulla base delle colture principali accertate. I controlli sono eseguiti tenendo conto delle indicazioni fornite nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014.

2.1.3. TOLLERANZA TECNICA DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

L'applicazione della tolleranza tecnica è possibile nei casi in cui si dispone dell'indicazione esplicita da parte del produttore della porzione contigua di territorio corrispondente alla parcella agricola (**domanda grafica**). Pertanto, per la campagna 2015 non sarà possibile l'applicazione di nessuna tolleranza tecnica e si assumeranno le misurazioni delle superfici tal quali.

2.1.4. REGOLE DI COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DI CIASCUN REGIME DI INTERVENTO E CON GLI ALTRI INTERVENTI

Successivamente, per ciascun regime di intervento, si ottiene la superficie totale determinata sommando le superfici determinate per particella, ottenute secondo quanto specificato nei precedenti punti, e applicando le regole di compensazione dettagliate nella sottostante tabella 1; eventuali eccessi di superficie rilevata rispetto a quella dichiarata in particelle che risultino condivise tra più produttori, non possono essere utilizzati per compensazioni di superficie.

La superficie determinata per ciascun regime di intervento può essere superiore alla superficie dichiarata, ma non può essere utilizzata per compensazione tra interventi diversi tra loro compatibili.

Tabella 1 Regime di aiuti

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	<p>Compensazione tra tutte le particelle non a pascolo magro con occupazione del suolo ammissibile all'aiuto di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminativi; • Coltivazioni permanenti (impianti arborei ed altre coltivazioni permanenti) • Prati permanenti dichiarato seminativo non avvicendato per oltre 5 anni <p>Le superfici ammissibili delle particelle a Prati permanenti (così come definiti dall'art. 4 (1) (h), del regolamento (UE) n. 1307/2013), eccettuati i seminativi non avvicendati e compresi i pascoli magri, purché soddisfacenti i criteri minimi di mantenimento, sono compensabili esclusivamente tra di loro nel rispetto delle eventuali tare rilevate.</p>	TUTTI
037	SUPERFICIE A CANAPA	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto canapa	Solo col regime di base
122	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto soia	Solo col regime di base
123	PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti proteaginosi, leguminosi da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
124	PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(5))	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto frumento duro	Solo col regime di base

125	PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
126	SETTORE RISO (ART. 24)	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto riso	Solo col regime di base
127	SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto barbabietola	Solo col regime di base
128	SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto pomodoro	Solo col regime di base
129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 132 e 138
132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 138
138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 132
204	DIVERSIFICAZIONE	Per le considerazioni relative alle colture diversificanti si rimanda ai paragrafi del greening. Sono considerati compatibili e diversificanti anche i codici Gis 90 – altri ortaggi, e 86 – “Piante Aromatiche, corrispondenti a seminativi	Col regime di base e coi regimi da 122 a 128

2.1.5. CALCOLO DELL'ESITO PER CIASCUN REGIME DI INTERVENTO

In definitiva il calcolo dell'esito di ciascun regime di intervento viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei seguenti passi:

1. calcolo della superficie dichiarata al regime di intervento (SUPE_DICH), ottenuta sommando le superfici dichiarate delle particelle (per i pascoli magri si dovrà tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
2. calcolo della superficie ammissibile per il regime di intervento (SUPE_ACCE), ottenuta sommando le superfici ammissibili ed applicando la regola di compensazione esplicitata nella tabella; in particolare, quando la regola esplicitata non prevede la possibilità di compensazione tra Regimi di intervento diversi, la superficie ammissibile da considerare nella somma per ciascun Regime di intervento deve essere al massimo uguale alla superficie dichiarata anche quando la superficie ammissibile risulta superiore alla superficie dichiarata;
3. confronto tra le due superfici, dichiarate e ammissibili, ottenute dai precedenti due passi;
4. calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra esse secondo la seguente formula:

$$(SUPE_DICH - SUPE_ACCE) / SUPE_ACCE * 100;$$
5. Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo *APPLICAZIONE DELLE SANZIONI*.

Per il regime di base, la superficie da confrontare con quella ammissibile è la superficie corrispondente a quella assegnata con i titoli definitivi.

Il calcolo dell'esito deve essere effettuato omogeneizzando le informazioni relative alla corretta associazione delle superfici ai titoli per i quali si richiede il pagamento.

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica del numero di titoli basati sulle superfici (compresi quelli assegnati a partire da una richiesta di accesso alla Riserva Nazionale, presentata nell'anno) richiesti in pagamento. Al momento della convocazione dei produttori campione per l'incontro in contraddittorio ci si baserà sulla superficie dei titoli richiesti in pagamento e risultanti nel Registro titoli. Nel caso i titoli da Riserva non fossero ancora disponibili, l'esito sarà calcolato sulla superficie potenzialmente ammissibile al netto delle tare.
2. verifica delle superfici determinate;
3. calcolo della superficie determinata totale;
4. calcolo della differenza tra le superfici associate ai titoli di cui al punto 1 e le superfici determinate di cui al punto 2;
5. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
6. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 5) / superficie (punto 3) * 100;
7. verifica della classe di esito per gruppo coltura nella quale si ricade:

in concordanza: superficie ammissibile = superficie determinata

superficie sanzionata = 0

in tolleranza: superficie ammissibile = superficie determinata – 2 * scostamento

superficie sanzionata = 2 * scostamento

fuori tolleranza: superficie ammissibile = 0

superficie sanzionata = superficie richiesta

8. determinazione del numero dei titoli utilizzati: sono pari alla superficie determinata (punto 2) (Reg. UE 640/2014, art. 18)

9. applicazione della riduzione sulla quantità da erogare: superficie sanzionata / superficie determinata * 100

10. determinazione dell'importo da erogare: importo relativo al valore medio dei titoli utilizzati * (1 – riduzione).

2.1.6. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

L'art. 19 del Reg. UE 640/2014 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 57 e 58, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata ai sensi dell'art. 19 e ss. del Reg. UE 640/2014, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 19 reg. UE 640/2014, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 19 par. 2 reg. UE 640/2014.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 19 par. 2 del reg. UE 640/2014. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 57 par.2 del reg. UE n. 1306/2013 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO PER GRUPPO CULTURA

ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata

Fuori tolleranza	Oltre 20 Oltre 50	Esclusione dal pagamento
		l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 57 par.2 del reg. UE n. 1306/2013 della Commissione (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato

2.1.7. APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI 1.000 MQ PER DOMANDA

Per quanto riguarda le domande di pagamenti per superficie, è previsto che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie definita solo se le differenze superano un certo livello.

Il paragrafo 6 dell'art. 18 del Reg. UE 640/2014 recita:

“6. ... fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1.

Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.”

Sulla base del disposto normativo, il secondo comma (“*tolleranza di 1000 mq*”) si applica sulla situazione relativa all'intera azienda per la quale siano verificati congiuntamente i seguenti due requisiti:

1. differenza tra la superficie complessiva determinata e superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento non superiore a 0,1 ettari;
2. differenza di cui al precedente punto 1 non superiore al 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

In ogni caso restano esclusi da tale adeguamento:

- i gruppi coltura con superficie determinata pari a zero;
- i gruppi coltura interessati da scostamenti determinati da dichiarazioni eccessive intenzionali ai sensi dell'art. 38 e successivi del Reg. UE 640/2014.

l'elenco dei gruppi coltura sui quali si può applicare la regola dei 1.000 metri corrisponde agli interventi citati nella tabella 1 precedenti.

A differenza di quanto considerato nelle campagne precedenti sul sistema centrale, per la campagna 2015 si procede all'allineamento della superficie accertata a quella dichiarata nei casi sopracitati in cui la differenza sia non superiore a 0,1 ha e 20 % di scostamento, e al conseguente azzeramento della superficie non riscontrata e modifica dell'esito da 2 o 3 a 1 (assoluta concordanza).

2.1.8 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI SUL GREENING

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la sola forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell'applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti:

- a) **requisito 1:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata.
- b) **requisito 2:** le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.
- c) **requisiti 1 e 2:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata e le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.

Requisito 1

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (75%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la coltura principale (75% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (25% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisito 2

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (95%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la somma dei due principali gruppi di coltura (95% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (5% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisiti 1 e 2

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75% e allo stesso tempo la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (*totale*) di differenza è la somma del tasso (75%) e del tasso (95%) sopra descritti. Il valore del tasso (*totale*) non può essere superiore a 1.

Se il beneficiario sia inadempiente alla diversificazione delle colture per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
di cui gruppo di colture principale	(b)	48
di cui secondo gruppo di colture	(c)	10
<i>totale b + c</i>	<i>(d)</i>	58
di cui altro		2

Requisito 1: applicazione dell'art. 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014		
superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	45
Differenza	(f) = (b - e)	3
	(g) = (a - e)	15
tasso (75%) di differenza	(h) = (f/g)	0,20
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(i) = 50% di (a) * (h)	6,00

Requisito 2: applicazione dell'art. 24, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014		
superficie massima richiedibile per la due colture principali	(l) = 95% di (a)	57
Differenza	(m) = (d - l)	1
	(n) = (a - l)	3
tasso (75%) di differenza	(o) = (m/n)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(p) = 50% di (a) * (o)	9,90

Requisiti 1e 2: applicazione dell'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014		
---	--	--

tasso totale di differenza	$(q) = (h + o)$	0,53
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	$(r) = 50\% \text{ di } (a) * (q)$	15,90

2.1.8.1 Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

L'art. 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

2.1.8.2 Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

Se l'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboschimento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/13, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'art. 46, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 come individuata nell'allegato II al DM 26 febbraio 2015 n. 1420 (sostituito dal DM 20 marzo 2015).

Se l'area di interesse ecologico obbligatoria supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie obbligatoria e la superficie determinata

diviso

totale della superficie obbligatoria (5% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Se il beneficiario sia inadempiente ai requisiti relativi alle aree di interesse ecologico per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di

inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
di cui EFA	(b)	2

superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	3
Differenza	(d) = (c - b)	1
tasso di differenza	(e) = (d/c)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = 50% di (a) * (e)	9,90

2.1.8.3 Applicazione della riduzione massima e sanzioni

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli artt. da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'art. 23.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60,00
riduzione diversificazione	(b)	15,90
riduzione EFA	(c)	9,90
<i>riduzione constatata</i>	(d) = (b+c)	25,80
base di calcolo per il pagamento	(e) = (a-d)	34,20

2.1.8.4 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: Applicazione delle sanzioni

Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 del Reg. (UE) n. 640/2014, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie.

Se la differenza è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento, viene sottratta due volte la differenza constatata.

Se l'eccedenza supera il 20%, non è concesso alcun aiuto.

Se l'eccedenza supera il 50%, non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti dagli artt. 44, 45 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ulteriormente ridotta del 10%.

L'importo delle sanzioni amministrative non supera:

- il 0% dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento (anni di domanda 2015 e 2016);
- il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento, diviso 5;
- il 25% a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento, diviso 4.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60,00
riduzione diversificazione	(b)	15,90
riduzione EFA	(c)	9,90
<i>riduzione constatata</i>	<i>(d) = (b+c)</i>	25,80
base di calcolo per il pagamento	<i>(e) = (a-d)</i>	34,20

percentuale di scostamento	(f) $= (d/e \cdot 100)$	75,44	>50%
sanzione	(g)	34,20	
limitazione della sanzione fino al 2016	(h) $= 0\%$ di (a)	0,00	
pagamento fino al 2016	(i) $= (e-h)$	34,20	
sanzione calcolata 2017	(l) $= (g/5)$	6,84	
limitazione della sanzione 2017	(m) $= 20\%$ di (a)	12,00	
sanzione applicata 2017	(n) $= (l)$ se $(l) \leq (m)$ $= (m)$ se $(l) > (m)$	6,84	
pagamento 2017	(o) $= (e-n)$	27,36	
sanzione calcolata dal 2018	(p) $= (g/4)$	8,55	
limitazione della sanzione dal 2018	(q) $= 25\%$ di (a)	15,00	
sanzione applicata dal 2018	(r) $= (p)$ se $(p) \leq (q)$ $= (q)$ se $(p) > (q)$	15,00	
pagamento dal 2018	(s) $= (e-n)$	19,20	

Tabella - classi di esito per il pagamento per l'inverdimento

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27.
<i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>		